SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 186**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**; *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIAI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1991.

Prelevamento della somma di L. 804.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste degli archivi notarili per l'anno finanziario 1991.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, che ha stabilito gli stati di previsione delle entrate e delle spese degli archivi notarili per l'anno finanziario 1991 e disciplinato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 171 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che nel suddetto fondo di riserva esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 171 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili per l'anno finanziario 1991 è disposto il prelevamento di complessive L. 804.000.000, che si iscrivono ai sottoindicati articoli del medesimo stato di previsione della spesa per il corrente anno finanziario:

art. 109. — Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	L.	248.000.000
art. 111. — Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile	L.	90.000.(
art. 112. — Fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13	»	26.000.(
art. 133. — Imposte e tasse .	»	80.000.(
art. 153. - Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	»	60.000.(
art. 166. — Valori bollati . .	»	36.000.(
Totale complessivo . . .	L.	804.000.(

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazz(etta) Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRISTOFORI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1991
Registro n. 40 Giustizia, foglio n. 263

91A3568

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIAI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1991, n. 248.

Disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (suppleme ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicem 1978);

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (*Gazzetta Uffic* n. 144 del 21 giugno 1988);

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore sanità nella seduta del 12 dicembre 1990;

Vista la decisione della Commissione delle Comur europee n. 91/57/CEE del 24 gennaio 1991, relativa proroga della partecipazione finanziaria della Comur al proseguimento dell'eradicazionedella pleuropolmor contagiosa dei bovini in Italia;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 19 n. 400;

Considerata l'urgenza di svolgere le opportune azi di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bov in Italia;

Considerato che, a seguito dei sopralluoghi disposti in Italia, la Commissione delle Comunità europee ritiene necessario un triplice controllo sierologico con esito negativo su tutti i bovini di età superiore a dodici mesi prima che si possa dichiarare il territorio delle singole regioni indenne da pleuropolmonite contagiosa bovina in relazione ad un piano nazionale;

Udito il parere n. 793/91 del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 27 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

1. Sull'intero territorio nazionale dovrà essere effettuata un'azione di polizia veterinaria volta all'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina mediante la rapida estinzione dei focolai di malattia da un lato e un'indagine sierologica estesa a tutti i bovini di età superiore a dodici mesi presenti sul territorio nazionale dall'altro.

2. Ai fini del presente decreto si deve intendere per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla dove sono detenuti dei bovini da riproduzione, da produzione o da macello controllati ufficialmente; per quanto riguarda le stalle dei commercianti devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e dell'art. 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, rispettivamente, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

b) zona infetta: una zona delimitata per un diametro di almeno 3 km, attorno un'azienda nella quale sia stato constatato ufficialmente un focolaio di pleuropolmonite contagiosa bovina come pure attorno ad un'azienda collegata epizootologicamente con un focolaio di malattia;

c) prova sierologica: prova di fissazione del complemento modificata secondo il metodo di Campbell e Turner;

d) caso di malattia: ogni animale che abbia fornito reazione sierologica confermata dal laboratorio di referenza nazionale per la pleuropolmonite contagiosa bovina e/o che presenti all'ispezione *post-mortem* le lesioni patognomoniche della suddetta malattia e/o dal quale sia stato isolato mycoplasma mycoides sottospecie mycoides (biotipo a piccole colonie);

e) focolaio: un'azienda nella quale vengono constatati uno o più casi di pleuropolmonite contagiosa bovina;

f) reattivi: animali che ragiscono ad una prova sierologica.

Art. 2.

1. Ai fini dell'eliminazione dei focolai di pleuropolmonite contagiosa bovina, l'unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e della ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, deve provvedere a:

a) notificare al Ministero della sanità, i focolai sospetti e/o accertati di pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

b) predisporre specifiche indagini epizootologiche per la individuazione delle aziende infette e, in particolare, per lo svolgimento di un esame sierologico completo;

c) adottare il provvedimento di zona infetta e di zona di protezione;

d) vietare gli spostamenti dei bovini presenti nelle aziende in cui sono stati riscontrati animali reattivi, fatta eccezione per quelli che devono essere immediatamente abbattuti sotto controllo veterinario ufficiale. Tale divieto dovrà essere mantenuto finché tutti i bovini di età superiore a dodici mesi, presenti nella zona interessata, non abbiano reagito negativamente a tre prove consecutive eseguite ad intervalli di almeno tre settimane. Nel caso in cui in un'azienda si verifichino reazioni positive in numero ridotto può essere previsto l'abbattimento di uno o più bovini nei quali si sia verificata la reazione sierologica; la diagnosi definitiva potrà essere effettuata mediante ispezione *post-mortem* e/o indagine di laboratorio;

e) vietare gli spostamenti dei bovini presenti nelle zone infette, fatta eccezione per quelli che devono essere abbattuti sotto controllo veterinario ufficiale, finché tutti i bovini di età superiore a dodici mesi, presenti in tali zone, non abbiano reagito negativamente a tre prove consecutive eseguite ad intervalli di almeno tre settimane;

f) disporre l'abbattimento di tutti i bovini presenti nelle aziende in cui si siano manifestati numerosi casi;

g) disporre che siano sottoposti a prova sierologica tutti i bovini presenti nella zona infetta;

h) autorizzare l'abbattimento di bovini sotto controllo veterinario ufficiale, conformemente al disposto delle lettere *d)* e *f)*, presso stabilimenti di macellazione riconosciuti dal Ministero della sanità, su proposta del Servizio veterinario regionale. Tali abbattimenti dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la notifica ufficiale al proprietario e ad altra persona responsabile, dei risultati delle prove o indagini. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1073, e successive modifiche, le carni dei suddetti animali possono essere immesse in commercio a condizione che le ispezioni sanitarie *ante-mortem* e *post-mortem* non abbiano rivelato alterazioni tali da rendere le carcasse inadatte al consumo umano. In ogni caso, dovrà essere disposta la distruzione della testa e dei visceri, ivi compresi i reni, non trascurando, inoltre, il controllo a campione per la ricerca di eventuali residui di farmaci presenti nelle carni;

i) determinare, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 2 giugno 1988, n. 218, l'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti in forza della lettera *d)* e della lettera *f)*; inviare immediata comunicazione alla regione competente che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 218/88, provvede direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti;

l) disporre la pulizia e la disinfezione delle aziende dopo l'abbattimento dei bovini;

m) assicurare l'adozione delle seguenti misure:

1) il divieto dei trattamenti terapeutici e della somministrazione di vaccini contro la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;

2) l'istituzione di un sistema di identificazione di tutti i bovini presenti sul territorio, che consenta di rintracciare in qualsiasi momento l'unità sanitaria locale e l'azienda di provenienza;

3) la registrazione delle aziende in cui viene praticato l'allevamento dei bovini;

4) il controllo degli spostamenti dei bovini;

5) l'informazione e la sensibilizzazione dei veterinari in merito alle modalità di attuazione dei provvedimenti: in particolare, i materiali che presentano lesioni sospette devono essere fatti analizzare presso il laboratorio dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Art. 3.

1. Il servizio veterinario regionale deve inviare con ogni sollecitudine, al Ministero della sanità una relazione sulle risultanze delle indagini epizootologiche, contenente, altresì, le seguenti notizie:

a) il numero dei bovini reattivi, dei casi di infezione dei focolai riscontrati, nonché il numero delle aziende in cui sono stati individuati animali reattivi;

b) l'ammontare dell'indennizzo corrisposto ai proprietari per l'abbattimento e la distruzione e/o per la macellazione degli animali presenti nei focolai, nonché la distruzione dei prodotti;

c) l'entità delle spese sostenute per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda.

Art. 4.

1. Le autorità regionali richiameranno l'attenzione dei veterinari ispettori presso i macelli, affinché, nella fase dell'ispezione i polmoni dei bovini siano sottoposti ad accurato esame comprendente sistematicamente la palpazione dell'organo; nei casi sospetti, i polmoni dovranno essere inviati al laboratorio della sezione diagnostica zooprofilattica competente per territorio e, se del caso, al laboratorio di referenza nazionale operante presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il *Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1991
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 202

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 320/1954 è il seguente:

«Art. 17. — L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al modello 3 allegato al presente regolamento.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio».

— Il testo dell'art. 20 del D.M. 1° giugno 1968 è il seguente:

«Art. 20. — I commercianti di bestiame che intendano fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati all'art. 18, punto 6, e successivo comma.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalità dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneità delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al preventivo visto del veterinario provinciale che può dettare particolari disposizioni in relazione alle finalità dei programmi di profilassi e di risanamento.

I commercianti sono tenuti ad annotare nell'apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto».

— Il testo dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 1968 è il seguente:

«Art. 23. — I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo, attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 3 del precedente art. 22.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalità dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneità delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al visto del veterinario provinciale, che può dettare particolari disposizioni in relazione alle finalità dei programmi di risanamento.

I commercianti sono tenuti ad annotare, nell'apposito registro di carico e scarico, i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.

Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo possono essere utilizzate le stalle già attivate ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 per il ricovero di animali destinati ad essere introdotti negli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi».

Note all'art. 2:

— L'O.M. 6 ottobre 1984 reca: «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità europea» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984.

— La legge n. 1073/1971 reca: «Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea».

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 218/1988 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

Art. 4. — 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione».

91G0292

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1991.

Recupero da parte delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dei maggiori oneri pensionistici derivanti dai miglioramenti contrattuali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 46, secondo comma e 51, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

Visti gli articoli 43, secondo comma, 113 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

Visti gli articoli 10 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visti gli articoli 5, secondo comma e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;

Vista la legge n. 4/1991 di conversione del decreto-legge n. 326/1990;

Visti gli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, 7 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, 13 e 27, comma primo, punto 2, della legge n. 93/1983;

Riconosciuta la necessità di emanare disposizioni per il recupero da parte delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei citati decreti del Presidente della Repubblica agli iscritti alle Casse stesse cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale;

Viste le note n. 56539-400-2.3 del 20 ottobre 1990 e n. 71998-400-2.3 del 25 febbraio 1991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con le quali si precisa che per vigenza contrattuale deve intendersi quella giuridica e, quindi, decorrente dal 1° gennaio 1988;

Visto il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987 relativo alle modalità di capitalizzazione degli oneri a carico degli enti datori di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. I maggiori oneri derivanti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza dall'applicazione degli articoli 46, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, 43, secondo comma e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 10, secondo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono recuperati da parte delle Casse stesse con il sistema delle pensioni ad onere ripartito con gli enti.

Art. 2.

1. Per l'iscritto cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1988 cui spettino i benefici di cui al precedente art. 1, l'ente datore di lavoro è tenuto a versare alla relativa Cassa pensioni, con le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 7 marzo 1987 e con effetto dalla data di decorrenza dei trattamenti pensionistici annui lordi a regime, ventiquattro semestralità posticipate costanti il cui importo è determinato assumendo quale quota di concorso, la differenza, alla stessa data di decorrenza, tra la pensione annua lorda riliquidata e quella che spetterebbe senza l'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

1. L'ente datore di lavoro, oltre a quanto previsto dal precedente art. 2, è tenuto a versare alla Cassa pensioni per il periodo dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto fino alla data di decorrenza dei trattamenti a regime anche la differenza tra le rate mensili lorde della pensione riliquidata e quelle calcolate senza l'applicazione dei predetti benefici.

Art. 4.

1. Per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, la determinazione delle quote di pensione a carico dello Stato ed il recupero dei relativi oneri si effettuano con i criteri di cui ai precedenti articoli, con versamenti in unica soluzione per ogni partita di pensione.

2. Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari cui spettino i miglioramenti previsti dal quinto e sesto comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, si considera come decorrenza dei trattamenti annui lordi a regime, ai fini del presente decreto, il 1° dicembre 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1991
Registro n. 6 Previdenza, foglio n. 316

91A3507

DECRETO 5 agosto 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 agosto 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 14 novembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 344

91A3572

DECRETO 5 agosto 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 agosto 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 345

91A3573

DECRETO 5 agosto 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 16 agosto 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 agosto 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 346

91A3574

DECRETO 5 agosto 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 19 luglio 1991 che hanno disposto per il 30 luglio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,07 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,28 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 89,20 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,84 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,85 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,45 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 347

91A3571

DECRETO 5 agosto 1991.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991-1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 7 giugno 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991) e 4 luglio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160, del 10 luglio 1991) con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991-1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991-1998 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 7 giugno 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 20 dicembre ed il 20 giugno di ogni anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 20 giugno 1991-1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 20 giugno 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per cinquantanove giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da

indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 agosto 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sara reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verra effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 agosto 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per cinquantanove giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 20 giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 19 agosto 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interessi del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per cinquantanove giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 20 giugno 1991-1998; esse avranno inizio il 19 agosto 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1991
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 268

91A3550

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Merano, manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «lotteria nazionale di Merano» - manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «lotteria nazionale di Merano» - manifestazione 1991, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Merano» avrà inizio il 5 agosto 1991 e si concluderà il 29 settembre 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Merano alle ore 10 del giorno 29 settembre 1991 presso il Kursaal «Pavillon des Fleurs».

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 settembre 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Merano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti; atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla corsa, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del 1° premio, ad effettuare un sorteggio tra i cavalli classificati «ex-aequo» per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la corsa cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Merano - manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 24 settembre 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 29 settembre 1991.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Merano per le ore 20 di giovedì 26 settembre 1991.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1991
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 367

91A3529

DECRETO 5 agosto 1991.

Approvazione del modello di cartella di pagamento relativa alla riscossione coattiva di tasse, altre imposte indirette, tributi locali ed altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio centrale della riscossione entrato in funzione il 1° gennaio 1990;

Visti gli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopracitato, nonché l'art. 69 del medesimo decreto presidenziale, nel testo sostituito dall'art. 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recanti disposizioni circa la riscossione coattiva delle tasse, delle altre imposte indirette, dei tributi locali, e di ogni altra entrata dello Stato e di altri enti pubblici, mediante ruoli affidati in esazione ai concessionari del servizio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990, recante istruzioni per la redazione, trasmissione e compilazione meccanografica dei predetti ruoli nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, concernente modificazioni e integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 28 dicembre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visti, in particolare, gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai quali fa espresso richiamo l'art. 14 del sopra menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1989, recanti disposizioni circa gli adempimenti connessi all'emissione della cartella di pagamento, alla notificazione della stessa, al tempo, al luogo, ai modi di pagamento nonché al rilascio delle relative quietanze, che debbono trovare applicazione anche in presenza di ruoli relativi alla riscossione coattiva di tasse, di altre imposte indirette, di tributi locali e di ogni altra entrata dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto il parere emesso in data 30 luglio 1991 dalla commissione consultiva ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che qui si intende integralmente riportato;

Rilevata la necessità di emanare un apposito modello di cartella di pagamento relativo alla riscossione dei predetti carichi;

Decreta:

È approvato l'allegato modello di cartella di pagamento da utilizzare, da parte dei concessionari del servizio, per la riscossione dei carichi di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società S.H.L. Service S.r.l., in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Vista la lettera protocollo n. 235055 dell'8 marzo 1991, con la quale il Ministero contestava alla società S.H.L. Service S.r.l., con sede in Torino, lo svolgimento di attività propria di società fiduciaria senza che alla predetta società fosse stata, in alcun tempo, concessa l'autorizzazione ex lege 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la notifica della suddetta lettera di contestazione eseguita a vuoto in data 21 marzo 1991, nella sede legale della società in via Magenta n. 44, Torino, e la notifica reiterata in data 10 maggio 1991, nel domicilio del presidente della S.H.L. Service S.r.l. sig. Foti Saverio, in Venaria (Torino), via Amati n. 118/1;

Considerato che la predetta lettera di contestazione assegnava il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notificazione, per far pervenire all'amministrazione eventuali osservazioni al riguardo;

Constatato che il termine predetto è inutilmente decorso;

Ritenuto, pertanto, di dover comminare la sanzione prevista dal citato art. 3-*bis* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Decreta:

1. La società «S.H.L. Service S.r.l.», con sede in Torino, via Magenta n. 44, costituita in data 28 aprile 1989, iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 2519/89, iscritta nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino in data 28 giugno 1989 al n. 733328, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova al viale Brigata Bisagno n. 14/4.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la «S.H.L. Service S.r.l.» via Magenta n. 44, Torino, i signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino, al corso Matteotti n. 21, con funzioni di presidente;

prof. avv. Fernando Crastolla, nato a Mesagne (Brindisi) il 27 aprile 1935, con studio in Roma alla via di Porta Pinciana n. 14;

dott. Roberto Leone, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma alla via Lago di Lesina n. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3553

DECRETO 6 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 399/91 del 14 maggio 1991, depositata in data 16 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.» risultava controllata con una quota pari al 67% dalla fiduciaria «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)* del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 23 dicembre 1987, con atto del notaio Lainati Enrico, rep. n. 86767, iscritta al registro delle imprese di Monza (Milano) in data 6 febbraio 1988 al n. 32286, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianale e agricoltura di Milano in data 24 febbraio 1988 al n. 1269414, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente; dott. Gennaro Visconti, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto e prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3575

DECRETO 6 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. Attività industriali S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie é di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 400/91 del 14 maggio 1991, depositata in data 16 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. Attività industriali S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. Attività industriali S.r.l.» risultava controllata con una quota pari al 67% dalla fiduciaria «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. Attività industriali S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)* del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «I.F.M. Attività industriali S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 23 dicembre 1987, con atto del notaio Lainati Enrico, rep. n. 86765/10617, iscritta al registro delle imprese di Monza (Milano) in data 6 febbraio 1988 al n. 38285, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano in data 24 febbraio 1988 al n. 1269412, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente; dott. Gennaro

Visconti, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto e prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3576

DECRETO 6 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. Attività finanziarie S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

dott. Golfredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 401/91 del 14 maggio 1991, depositata in data 16 maggio 1991 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. Attività finanziarie S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. Attività finanziarie S.r.l.» risultava controllata con una quota pari al 67% dalla fiduciaria «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. Attività finanziarie S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «I.F.M. Attività finanziarie S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 23 dicembre 1987, con atto del notaio Lainati Enrico, rep. n. 86769/10619, iscritta al registro delle imprese di Monza (Milano) in data 6 febbraio 1988 al n. 38287, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano in data 24 febbraio 1988 al n. 1269404, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

dott. Golfredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente; dott. Gennaro Visconti, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto e prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3577

DECRETO 6 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 402/91 del 14 maggio 1991, depositata in data 16 maggio 1991, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto l'assoggettabilità della società stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l.» risultava controllata con una quota superiore al 74% dalla fiduciaria «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)* del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», nonché il medesimo comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l.», con sede in Milano, costituita in data 23 dicembre 1987, con atto del notaio Lainati Enrico, rep. n. 86763/10616, iscritta al registro delle imprese di Monza (Milano) in data 6 febbraio 1988 al n. 38284, iscritta al registro ditte presso la CCIAA di Milano in data 24 febbraio 1988 al n. 1269405, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

dott. Goffredo Sala, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7; avv. Lidia Ruo Santoro, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3 e dott. Luigi Ferraro, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente; dott. Gennaro Visconti, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto e prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 31 luglio 1991.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1991.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 31 luglio 1991,

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento riguardante la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1991.

Roma, 31 luglio 1991

Il consiglio di amministrazione

Atto disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1991

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro il 12 novembre 1991.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde, prodotte in Italia nella campagna 1991, ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti a fianco di ciascuna regione o provincia autonoma sottoelencate:

Piemonte	q.li	320.000
Valle d'Aosta	»	20.000
Lombardia	»	100.000
Trentino-Alto Adige	»	80.000
Veneto	»	100.000
Friuli-Venezia Giulia	»	20.000

Liguria	q.li	20.000
Emilia-Romagna	»	850.000
Toscana	»	50.000
Umbria	»	30.000
Marche	»	30.000
Lazio	»	170.000
Abruzzo	»	800.000
Molise	»	30.000
Campania	»	110.000
Puglia	»	40.000
Basilicata	»	20.000
Calabria	»	330.000
Sicilia	»	50.000
Sardegna	»	30.000
Totale . . .	q.li	3.200.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo, stabilito per un periodo massimo di quattro mesi, è così fissato:

per il primo periodo di due mesi: L. 1.300/q.le/mese;
per i restanti due periodi mensili: L. 700/q.le/mese.

Art. 3.

I produttori italiani di patate comuni da consumo, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendano ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le patate comuni da consumo di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni costituenti oggetto dell'impegno di ammasso è campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto della istanza ammonta a 10.000 quintali.

Le regioni, d'intesa con le associazioni dei produttori, potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Qualora i quantitativi indicati nella istanza superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali e stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare patate comuni da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazione dei produttori di patate comuni oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di patate in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana, leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata nella domanda, nella campagna 1991, che è idonea alla conservazione e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme; tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante; l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il quarto mese dal predetto inizio — dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione del quantitativo di patate comuni da consumo formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto quarto mese sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle qualità, verbalizzate dell'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi previsto nel precedente comma del presente articolo non può darsi corso allo svincolo dell'intero quantitativo di patate, o frazione di esso, in ammasso; tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. può autorizzare l'uscita del prodotto; in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto nel primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno ne sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

- per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;
- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione di data non anteriore a tre mesi;
- per tutti i richiedenti, certificato di residenza e di stato di famiglia in bollo, dei legali rappresentanti;
- per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

L'aiuto viene concesso anche al prodotto destinato alla lavorazione industriale che sia al di fuori degli accordi interprofessionali in vigore per la campagna 1991. In tal caso nelle fatture di vendita di cui al precedente comma dovrà essere indicata la destinazione alla trasformazione industriale.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, ai sensi dei precedenti commi e del secondo comma dell'art. 5, esclusi i cali naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Qualora parte del prodotto in ammasso privato fosse oggetto di cessione contrattuale tra associazioni nell'ambito dell'accordo interprofessionale in vigore per la campagna 1991, tale quantitativo non sarà oggetto dell'aiuto che potrà essere corrisposto al quantitativo residuo.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

91A3557

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 6 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 dicembre 1926, n. 2134, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 23 novembre 1990;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioini del consiglio della facoltà di ingegneria del 22 marzo 1991, del senato accademico del 22 maggio 1991 e del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i decreti rettorali n. 3210 del 15 giugno 1990 e n. 3274 del 19 giugno 1990;

Ritenuto apportuno rettificare i citati decreti rettorali;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 120 al 131 dello statuto dell'Università degli studi di Bari, relativi alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Titolo XI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 120. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria civile;
2) laurea in ingegneria edile;
3) laurea in ingegneria elettrica;
4) laurea in ingegneria elettronica;
5) laurea in ingegneria meccanica.

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 121. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sottoindicati corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoriportati:

corso di laurea in ingegneria civile:
indirizzi:
1) geotecnica;
2) idraulica;
3) strutture;
4) trasporti.

corso di laurea in ingegneria edile:
indirizzi:
1) produzione edilizia e cantiere;
2) progettazione edile ed urbanistica;
3) tecniche di controllo degli ambienti.

corso di laurea in ingegneria elettrica:
indirizzi:
1) automazione industriale;
2) energia.

corso di laurea in ingegneria elettronica:
indirizzi:
1) calcolatori elettronici;
2) controlli automatici;
3) microelettronica;
4) telecomunicazioni.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo possono essere inoltre individuati orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Art. 122. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due cicli didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Art. 123. — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dai competenti consigli di corso di laurea, pari a uno per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventinove annualità per il corso di laurea in ingegneria civile e ingegneria edile, e di ventotto annualità per i corsi di laurea in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica ed ingegneria meccanica.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuna delle lauree di cui all'art. 120 e degli eventuali indirizzi in cui sono articolate, nei successivi articoli 124 e 128. Tali annualità fanno riferimento alle tabelle *B*, *C* e *D* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e tengono conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella XXIX.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, siano alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 122.

L'esame di laurea consiste in una prova orale intesa ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo dell'ingegneria prescelto. Durante tale prova saranno discussi elaborati ed un'eventuale tesi di laurea.

Art. 124. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

1	nel raggr.	A012	Geometria
2	nel raggr.	A021	Analisi matematica
1	nel raggr.	A030	Fisica matematica
2	nel raggr.	B011	Fisica generale
1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	nel raggr.	C060	Chimica
1	nei raggr.	H150 I270 P012	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica

b) le seguenti sette annualità secondo la tabella *C.1:*

1	nel raggr.	H110	Disegno
1	nel raggr.	H011	Idraulica
1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
1	nel raggr.	I108	Architettura tecnica
2	nei raggr.	I042 I050 I070 I170	Macchine e sistemi energetici Fisica tecnica Meccanica applicata alle macchine Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

c) le seguenti cinque annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.1.1):

1	nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
1	nel raggr.	H060	Geotecnica
0,5	nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
0,5	nel raggr.	H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
1	nel raggr.	H050	Topografia e cartografia
1	nel raggr.	H040 H141 H143	Trasporti Analisi e pianificazione urbanistica Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo geotecnica sono inoltre obbligatorie le seguenti cinque annualità:

2	nel raggr.	H060	Geotecnica
1	nel raggr.	D022	Geologia applicata
1	nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1	nel raggr.	H011	Idraulica
2	nel raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
1	nel raggr.	D022	Geologia applicata

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
2	nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
1	nel raggr.	H060	Geotecnica

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

2	nel raggr.	A030	Strade, ferrovie ed aeroporti
1	nel raggr.	H040	Trasporti

Art. 125. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

1 nel raggr. A012 Geometria
2 nel raggr. A021 Analisi matematica
1 nel raggr. A030 Fisica matematica
2 nel raggr. B011 Fisica generale
1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggr. C060 Chimica
1 nei raggr. H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica

b) le seguenti sette annualità secondo la tabella *C*.1:

1 nel raggr. H110 Disegno
1 nel raggr. H011 Idraulica
1 nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
1 nel raggr. I081 Architettura tecnica
2 nei raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

c) le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.1.2):

1 nel raggr. H060 Geotecnica
1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
2 nel raggr. H082 Progettazione edilizia
2 nel raggr. H120 Storia dell'architettura
1 nel raggr. H143 Tecnica urbanistica
1 nei raggr. H081 Architettura tecnica
H083 Produzione edilizia

Per l'indirizzo produzione edilizia e cantiere sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

2 nel raggr. H083 Produzione edilizia
1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo progettazione edile ed urbanistica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

1 nel raggr. H141 Analisi e pianificazione urbanistica
1 nel raggr. H081 Architettura tecnica
1 nei raggr. H082 Progettazione edilizia
H143 Tecnica urbanistica

Per l'indirizzo tecniche di controllo degli ambienti sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

1 nel raggr. H083 Produzione edilizia
1 nel raggr I050 Fisica tecnica
1 nei raggr. H050 Topografia e cartografia
H110 Disegno

Art. 126. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi li insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

4 nei raggr. A021 Analisi matematica
A012 Geometria
A011 Algebra e logica matematica
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
A022 Calcolo delle probabilità
P041 Statistica
1 nel raggr. B011 Fisica generale
1 nei raggr. B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia
1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggr. C060 Chimica
1 nei raggr. H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica

b) le seguenti sei annualità secondo la tabella *C*.3:

1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni
1 nei raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
I090 Disegno industriale
1 nei raggr. I050 Fisica tecnica
I152 Principi di ingegneria chimica
1 nei raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici
1 nei raggr. I041 Propulsione aerospaziale
I042 Macchine e sistemi energetici
1 nei raggr. I210 Elettronica
I240 Automatica

c) le seguenti sei annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.3.4):

1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr. I180 Macchine ed azionamenti elettrici
1 nei raggr. I210 Elettronica
I240 Automatica

1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche
1 nel raggr. I190 Sistemi elettrici per l'energia
1 nei raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I090 Disegno industriale

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1 nel raggr. I180 Macchine ed azionamenti elettrici
1 nel raggr. I190 Sistemi elettrici per l'energia
1 nel raggr. I210 Elettronica
1 nel raggr. I240 Automatica

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

1 nel raggr. I180 Macchine ed azionamenti elettrici
2 nel raggr. I190 Sistemi elettrici per l'energia
1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche

Art. 127. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventitre annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

4 nei raggr. A021 Analisi matematica
A012 Geometria
A011 Algebra e logica matematica
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
1 nel raggr. B011 Fisica generale
1 nei raggr. B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia
1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggr. C060 Chimica
1 nei raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica

b) le seguenti sei annualità secondo la tabella *C.2:*

1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine
1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 nel raggr. I210 Elettronica
1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni
1 nel raggr. I240 Automatica
1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D.*2.2):

1 nel raggr. I210 Elettronica
1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni
1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici
1 nei raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche
I240 Automatica
1 nei raggr. I210 Elettronica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nei raggr. A022 Calcolo delle probabilità
A021 Analisi matematica
1 nel raggr. I240 Automatica
1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo calcolatori elettronici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

3 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo controlli automatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

3 nel raggr. I240 Automatica

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

3 nel raggr. I210 Elettronica

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici
2 nel raggr. I230 Telecomunicazioni

Art. 128. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) le seguenti nove annualità secondo la tabella *B:*

3 nei raggr. A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
1 nel raggr. A030 Fisica matematica
2 nel raggr. B011 Fisica generale
1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggr. C060 Chimica
1 nel raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale

b) le seguenti sette annualità secondo la tabella *C*.3:

1	nel raggr. H071	Scienza delle costruzioni
1	nel raggr. I070	Meccanica applicata alle macchine
1	nel raggr. I050	Fisica tecnica
1	nel raggr. I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I180	Macchine ed azionamenti elettrici
1	nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
1	nel raggr. I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1	nel raggr. I210	Elettronica
	I240	Automatica

c) le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.3.5):

2	nel raggr. I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1	nel raggr. I090	Disegno industriale
1	nel raggr. H011	Idraulica
	I030	Fluidodinamica
2	nel raggr. I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
1	nel raggr. I110	Impianti industriali meccanici
1	nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici

Art. 129. — Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studi ufficiale della facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 121, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nel successivo art. 130, che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nei precedenti articoli 124 e 128;

i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nel successivo art. 130, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precedente art. 123, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti. Tali corsi possono essere determinati, fino ad un massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal settimo comma del precedente art. 122;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al sesto comma del precedente art. 122;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma dell'art. 123;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma dell'art. 123;

le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

Art. 130. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX.

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) Algebra;
2) Algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) Geometria;
2) Geometria descrittiva;
3) Geometria differenziale;
4) Geometria e algebra;
5) Teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) Analisi funzionale;
2) Analisi matematica;
3) Calcolo delle variazioni;
4) Metodi matematici per l'ingegneria;
5) Teoria delle funzioni;
6) Teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) Calcolo delle probabilità;
2) Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) Statistica matematica;
4) Teoria dei giochi e delle decisioni;
5) Teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) Calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) Fisica matematica;
3) Meccanica analitica;
4) Meccanica razionale;
5) Meccanica superiore per ingegneri;
6) Sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) Analisi numerica;
2) Calcolo numerico;
3) Calcolo numerico e programmazione numerica;
4) Metodi numerici per l'ingegneria;
5) Matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) Algoritmi di ottimizzazione;
2) Applicazioni della ricerca operativa;
3) Modelli di sistemi di produzione;
4) Modelli di sistemi di servizio;
5) Modelli logistici;
6) Modelli per il supporto alle decisioni;
7) Modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) Modelli per la pianificazione territoriale;
9) Ottimizzazione;
10) Ottimizzazione combinatoria;
11) Programmazione matematica;
12) Ricerca operativa;
13) Simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) Fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) Fisica superiore;
3) Metrologia;
4) Ottica elettronica;
5) Sperimentazione fisica;
6) Strumentazione fisica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) Elettronica quantistica;
2) Fisica atomica;
3) Fisica degli stadi condensati;
4) Fisica dei laser;
5) Fisica dei plasmi;
6) Fisica dei semiconduttori;
7) Fisica delle basse temperature;
8) Fisica delle superfici;
9) Fisica dello stato solido;
10) Gas ionizzati;
11) Ottica;
12) Struttura della materia;
13) Superconduttività.

C060 - *Chimica:*

1) Applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) Chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) Sperimentazioni di chimica.

D012 - *Geologia stratigrafica e strutturale:*

1) Geologia;
2) Geologia degli idrocarburi;
3) Litologia e geologia.

D022 - *Geologia applicata:*

1) Geoingegneria ambientale;
2) Geologia applicata;
3) Geologia applicata alla difesa del suolo;
4) Geologia applicata alla pianificazione territoriale:
5) Geologia applicata alle aree sismiche;
6) Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) Idrogeologia applicata;
8) Materiali naturali da costruzione;
9) Rilevamento geologico-tecnico.

H011 - *Idraulica:*

1) Dinamica della turbolenza;
2) Idraulica;
3) Idraulica ambientale;
4) Idraulica dei mezzi porosi;
5) Idraulica fluviale;
6) Idraulica numerica;
7) Idrodinamica;
8) Idroelasticità;
9) Meccanica dei fluidi;
10) Misure e controlli idraulici;
11) Modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) Acquedotti e fognature;
2) Bonifica e irrigazione;
3) Bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) Costruzioni idrauliche;
5) Gestione dei sistemi idraulici;
6) Gestione delle risorse idriche;
7) Idrologia sotterranea;
8) Idrologia tecnica;
9) Impianti speciali idraulici;
10) Infrastrutture idrauliche;
11) Protezione idraulica del territorio;
12) Sistemazione dei bacini idrografici;
13) Tecnica dei lavori idraulici;
14) Costruzioni in mare aperto;
15) Costruzioni marittime;
16) Idraulica marittima e costiera;
17) Idrovie;
18) Ingegneria portuale;
19) Regime e protezione dei litorali.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) Dinamica degli inquinanti;
2) Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;

5) Impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) Impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) Impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) Impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) Ingegneria sanitaria-ambientale;
11) Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) Costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) Impianti e cantieri viari;
5) Infrastrutture aeroportuali;
6) Infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) Infrastrutture ferroviarie;
8) Infrastrutture per trasporti speciali;
9) Infrastrutture viarie;
10) Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) Principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) Sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) Viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*

1) Esercizio dei sistemi di trasporto;
2) Pianificazione dei trasporti;
3) Progettazione di sistemi di trasporto;
4) Sistemi di trazione;
5) Sistemi ferroviari;
6) Tecnica ed economia dei trasporti;
7) Teoria dei sistemi di trasporto;
8) Teoria e tecnica della circolazione;
9) Terminali e impianti di trasporto;
10) Trasporti aerei;
11) Trasporti per vie d'acqua;
12) Trasporti speciali;
13) Trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*

1) Cartografia numerica;
2) Cartografia tematica;
3) Fotogrammetria;
4) Fotogrammetria applicata;
5) Fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) Geodesia;
7) Misure geodetiche;
8) Telerilevamento;
9) Topografia;
10) Topografia agraria e forestale;
11) Topografia geologica;
12) Trattamento delle osservazioni.

H060 - *Geotecnica:*

1) Consolidamento dei terreni;
2) Costruzioni di materiali sciolti;
3) Costruzioni in sotterraneo;
4) Dinamica delle terre e delle rocce;
5) Fondazioni;
6) Geotecnica;
7) Geotecnica marina;
8) Geotecnica nella difesa del territorio;
9) Indagini e controlli geotecnici;
10) Meccanica delle rocce;
11) Meccanica delle terre;
12) Opere di sostegno;
13) Principi di geotecnica;
14) Stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) Analisi computazionale delle strutture;
2) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) Dinamica delle strutture;
4) Instabilità delle strutture;
5) Meccanica dei materiali e della frattura;
6) Meccanica dei solidi;
7) Ottimizzazione delle strutture;
8) Scienza delle costruzioni;
9) Sicurezza strutturale;
10) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) Statica;
12) Teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1) Calcolo automatico delle strutture;
2) Consolidamento delle costruzioni;
3) Costruzione di ponti;
4) Costruzioni in acciaio;
5) Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) Costruzioni in zona sismica;
7) Progetto di strutture;
8) Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) Strutture di fondazione;
10) Strutture prefabbricate;
11) Strutture speciali;
12) Tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*

1) Architettura tecnica;
2) Architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) Edilizia industriale;
4) Elementi di architettura tecnica;
5) Industrializzazione dell'edilizia;
6) Progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) Progettazione degli elementi costruttivi;
8) Progettazione edile assistita;
9) Progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) Recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*

1) Architettura del legno;
2) Architettura delle grandi strutture;
3) Architettura e composizione architettonica;
4) Architettura e urbanistica tecniche;
5) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) Documentazione architettonica;
7) Elementi di progettazione edile;
8) Progettazione dei componenti prefabbricati;
9) Progettazione integrale;
10) Progetti edili;
11) Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 - *Produzione edilizia:*

1) Cantieri edili;
2) Costruzioni edili;
3) Ergotecnica edile;
4) Gestione del processo edilizio;
5) Impianti tecnici dell'edilizia;
6) Organizzazione del cantiere;
7) Programmazione e costi per l'edilizia;
8) Servizi tecnologici negli edifici;
9) Tecnica di cantiere e produttività;
10) Tecniche della produzione edilizia;
11) Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) Tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo;
13) Tecniche per il recupero edilizio;
14) Tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 - *Composizione architettonica:*

1) Architettura e composizione architettonica;
2) Composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*

1) Applicazioni di geometria descrittiva;
2) Disegno;
3) Disegno automatico;
4) Disegno civile;
5) Disegno edile;
6) Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) Tecniche della rappresentazione;
9) Unificazione e disegno.

H120 - *Storia dell'architettura:*

1) Storia dell'architettura;
2) Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130 - *Restauro:*

1) Conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) Consolidamento e adattamento degli edifici;
3) Restauro;
4) Restauro tecnico degli edifici;
5) Tecnica del restauro;
6) Tecnica del restauro urbano.

H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1) Elementi di pianificazione territoriale;
2) Pianificazione territoriale.

H142 - *Progettazione urbanistica:*

1) Composizione urbanistica;
2) Urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*

1) Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) Elementi di tecnica urbanistica;
3) Ingegneria del territorio;
4) Ingegneria dell'ambiente costruito;
5) Innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) Modelli matematici per l'urbanistica;
7) Pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) Tecnica urbanistica;
9) Tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) Tecniche di gestione del territorio;
11) Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 - *Estimo:*

1) Economia ed estimo ambientale;
2) Economia ed estimo civile;
3) Economia ed estimo industriale;
4) Estimo;
5) Estimo aeronautico;
6) Estimo navale.

I030 - *Fluidodinamica:*

1) Aeroacustica;
2) Aerodinamica;
3) Aerodinamica degli aeromobili;
4) Aerodinamica dei rotori;

5) Aerodinamica sperimentale;
6) Dinamica dei gas rarefatti;
7) Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) Fluidodinamica;
9) Fluidodinamica ambientale;
10) Fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) Fluidodinamica numerica;
12) Fluidodinamica sperimentale;
13) Gasdinamica;
14) Principi di aeroelasticità;
15) Termofluidodinamica.

I041 - *Propulsione aerospaziale:*
1) Combustione nei sistemi propulsivi;
2) Diagnostica dei propulsori;
3) Dinamica e controllo dei propulsori;
4) Endoreattori;
5) Fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) Fluidodinamica delle turbomacchine;
7) Impianti propulsivi aeronautici;
8) Missilistica;
9) Motori per aeromobili;
10) Propulsione aerospaziale;
11) Propulsori astronautici;
12) Sistemi di propulsione missilistica;
13) Sperimentazione sui propulsori.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*
1) Combustione e gasdinamica delle macchine;
2) Conversione dell'energia;
3) Dinamica e controllo delle macchine;
4) Energetica applicata;
5) Fluidodinamica delle macchine;
6) Macchine;
7) Macchine marine;
8) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) Modelli delle macchine;
10) Motori a combustione interna;
11) Motori termici per trazione;
12) Oleodinamica e pneumatica;
13) Progetto di macchine;
14) Sperimentazione sulle macchine;
15) Turbomacchine;
16) Centrali termiche;
17) Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) Diagnostica degli impianti motori;
19) Generatori di vapore;
20) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) Impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) Impiego industriale dell'energia;
24) Interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) Macchine e sistemi energetici speciali;
26) Modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) Sistemi energetici;
28) Sistemi propulsivi;
29) Tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*
1) Criogenia;
2) Energetica;
3) Fisica tecnica;
4) Gestione dell'energia;
5) Impianti termotecnici;
6) Misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) Modelli per la termotecnica;
8) Proprietà termofisiche dei materiali;
9) Tecnica del freddo;
10) Termocinetica alle alte temperature;
11) Termodinamica applicata;
12) Termofluidodinamica applicata;
13) Termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) Termotecnica;
15) Trasmissione del calore;
16) Acustica applicata;
17) Climatologia dell'ambiente costruito;
18) Energie rinnovabili per uso termico;
19) Fisica tecnica ambientale;
20) Gestione dei servizi energetici;
21) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) Illuminotecnica;
23) Impianti speciali di climatizzazione;
24) Impianti tecnici;
25) Misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) Modelli per il controllo ambientale;
27) Sistemi energetici integrati;
28) Tecnica del controllo ambientale;
29) Termofisica dell'edificio.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*
1) Fondamenti della misurazione;
2) Metrologia generale meccanica;
3) Misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) Misure e strumentazioni industriali;
6) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) Misure termiche e regolazione;
9) Norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;

11) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*
1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Automazione a fluido;
3) Controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) Diagnostica dei sistemi meccanici;
5) Elementi di meccanica teorica e applicata;
6) Meccanica applicata alle macchine;
7) Meccanica degli azionamenti;
8) Meccanica dei robot;
9) Meccanica del veicolo;
10) Meccanica delle macchine automatiche;
11) Meccanica delle vibrazioni;
12) Meccatronica;
13) Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) Progettazione meccanica funzionale;
15) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) Sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) Teoria e tecnica della lubrificazione;
18) Tribologia.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*
1) Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) Comportamento meccanico dei materiali;
3) Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) Costruzione di macchine;
5) Costruzione di macchine automatiche e robot;
6) Costruzione di macchine motrici;
7) Costruzioni meccaniche di precisione;
8) Elementi costruttivi delle macchine;
9) Garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) Ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) Principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) Progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) Progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) Progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) Tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) Analisi sperimentale delle tensioni;
18) Collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) Controlli non distruttivi;
20) Controllo di qualità;
21) Diagnostica strutturale;
22) Meccanica dei materiali;
23) Meccanica sperimentale;
24) Costruzione di autoveicoli;
25) Costruzione di macchine agricole;
26) Costruzione di macchine movimento terra;
27) Costruzione di materiale ferroviario;
28) Costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) Costruzioni automobilistiche;
31) Dinamica del veicolo;
32) Progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) Progetto del trattore agricolo;
34) Progetto delle carrozzerie;
35) Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090 - *Disegno industriale:*
1) Disegno assistito dal calcolatore;
2) Disegno di impianti e dei sistemi industriali;
3) Disegno di macchine;
4) Disegno tecnico aerospaziale;
5) Disegno tecnico industriale;
6) Disegno tecnico navale;
7) Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) Fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) Grafica computazionale tecnica;
10) Metodi di comunicazione tecnica;
11) Modellazione geometrica delle macchine;
12) Normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*
1) Gestione industriale della qualità;
2) Macchine utensili;
3) Modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) Processi di produzione robotizzati;
6) Produzione assistita da calcolatore;
7) Programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) Sistemi integrati di produzione;
9) Studi di fabbricazione;
10) Tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) Tecnologia meccanica;
12) Tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) Tecnologie della produzione aeronautica;
14) Tecnologie generali dei materiali;
15) Tecnologie speciali.

1110 - *Impianti industriali meccanici:*

1) Ergotecnica;
2) Gestione degli impianti industriali;
3) Gestione dei progetti di impianto;
4) Gestione della produzione industriale;
5) Impianti di trasporto;
6) Impianti industriali;
7) Impianti meccanici;
8) Impianti speciali;
9) Logistica industriale;
10) Progettazione degli impianti industriali;
11) Servizi generali di impianto;
12) Sicurezza dei sistemi di produzione;
13) Sistemi di produzione automatizzati;
14) Strumentazione industriale;
15) Tecnologie industriali.

1122 - *Impianti nucleari:*

1) Dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) Energetica e sistemi nucleari;
3) Garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) Impianti di separazione isotopica;
5) Impianti nucleari;
6) Ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) Ingegneria del nocciolo;
8) Localizzazione dei sistemi energetici;
9) Progetti e costruzioni nucleari;
10) Protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) Regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) Sicurezza ed analisi di rischio;
13) Tecnologia dei materiali nucleari;
14) Tecnologie e applicazioni nucleari;
15) Termofluidodinamica negli impianti nucleari;
16) Termotecnica del reattore.

1140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) Analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) Chimica applicata;
3) Chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) Corrosione e protezione dei materiali;
7) Scienza dei materiali;
8) Scienza e tecnologia dei materiali;
9) Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) Scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) Scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) Scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) Scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) Scienza e tecnologia dei vetri;
15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) Chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) Ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) Materiali polimerici;
19) Materie plastiche;
20) Principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) Scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) Struttura dei materiali macromolecolari;
26) Tecnologia dei polimeri.

1152 - *Principi di ingegneria chimica;*

1) Cinetica chimica applicata;
2) Elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) Fenomeni di trasporto;
4) Fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) Fondamenti dei processi di separazione;
6) Meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) Meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) Principi di ingegneria biochimica;
9) Principi di ingegneria chimica;
10) Principi di ingegneria chimica ambientale;
11) Proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) Reattori biochimici;
13) Reattori chimici;
14) Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) Termodinamica dell'ingegneria chimica.

1155 - *Chimica industriale:*

1) Catalisi industriale:
2) Chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);
3) Chimica industriale alimentare;
4) Chimica industriale organica;
5) Fondamenti di chimica industriale;
6) Processi biologici industriali;
7) Processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) Processi di separazione;
9) Processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) Processi industriali della chimica fine;
11) Processi industriali di ossidazione e di combustione;
12) Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) Strumentazione industriale chimica;
14) Tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) Tecnologie chimiche speciali.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) Circuiti digitali;
2) Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) Circuiti elettronici di potenza;
4) Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) Elettromeccanica dei sistemi continui;
6) Elettrotecnica;
7) Magnetofluidodinamica applicata;
8) Modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) Modellistica elettrica dei materiali;
10) Plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) Principi di ingegneria elettrica;
12) Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) Progetto automatico dei circuiti;
14) Teoria dei circuiti;
15) Teoria delle reti elettriche;
16) Conversione diretta dell'energia;
17) Costruzione di apparecchi elettrici;
18) Elettrotermia;
19) Ingegneria dei materiali elettrici;
20) Materiali per l'ingegneria elettrica;
21) Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) Tecnica delle alte tensioni;
23) Tecnica ed economia dell'energia;
24) Tecnologia dei plasmi;
25) Tecnologie elettriche;
26) Tecnologie elettromeccaniche;
27) Tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) Applicazioni industriali elettriche;
2) Azionamenti elettrici;
3) Azionamenti elettrici per l'automazione;
4) Azionamenti per trazione elettrica;
5) Conversione statica dell'energia elettrica;
6) Costruzioni elettromeccaniche;
7) Diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) Elettronica industriale di potenza;
9) Energetica elettrica;
10) Macchine elettriche;
11) Metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) Modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) Sensori ed attuatori elettrici;
14) Sistemi elettronici di potenza;
15) Tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) Affidabilità dei sistemi elettrici;
2) Automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) Diagnostica degli impianti elettrici;
4) Impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) Impianti elettrici;
6) Impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) Impianti elettrici ad alta tensione;
8) Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) Sistemi elettrici di bordo;
10) Sistemi elettrici industriali;
11) Sistemi elettrici per i trasporti;
12) Sistemi elettrici per l'energia;
13) Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) Tecnica della sicurezza elettrica;
15) Tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) Affidabilità e controllo di qualità;
2) Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) Misure a iperfrequenze;
5) Misure di compatibilità elettromagnetica;
6) Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) Misure elettriche;
8) Misure elettroniche;
9) Misure in alta tensione;
10) Misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) Sensori e trasduttori;
15) Strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) Architettura dei sistemi integrati;
3) Circuiti integrati a microonde;
4) Dispositivi elettronici;
5) Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) Elettronica applicata;
7) Elettronica biomedica;
8) Elettronica dei sistemi digitali;
9) Elettronica delle microonde;
10) Elettronica delle telecomunicazioni;

11) Elettronica dello stato solido;
12) Elettronica di potenza;
13) Elettronica industriale;
14) Elettronica quantistica;
15) Microelettronica;
16) Optoelettronica;
17) Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) Strumentazione e misure elettroniche;
19) Tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) Teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) Antenne;
2) Applicazioni di potenza delle microonde;
3) Campi elettromagnetici;
4) Compatibilità elettromagnetica;
5) Componenti e circuiti ottici;
6) Elaborazione ottica dei segnali;
7) Interazione bioelettromagnetica;
8) Microonde;
9) Misure a microonde;
10) Ottica e interazioni;
11) Progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) Progetto di circuiti a microonde;
13) Propagazione;
14) Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) Comunicazioni elettriche;
3) Comunicazioni ottiche;
4) Elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) Elaborazione numerica dei segnali;
6) Reti di telecomunicazioni;
7) Sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) Sistemi di commutazione;
9) Sistemi di radiocomunicazione;
10) Sistemi di telecomunicazione;
11) Sistemi di telerilevamento;
12) Telematica;
13) Teoria dei fenomeni aleatori;
14) Teoria dei segnali;
15) Teoria dell'informazione e codici;
16) Teoria e tecnica radar;
17) Teoria e tecniche del riconoscimento;
18) Trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

1) Analisi dei sistemi;
2) Automazione industriale;
3) Azionamenti ed elettronica industriale;
4) Controlli automatici;
5) Controllo dei processi;
6) Controllo digitale;
7) Elementi di automatica;
8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) Modellistica e identificazione;
13) Robotica industriale;
14) Sistemi adattativi;
15) Sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) Strumentazione e misure per l'automazione;
17) Tecnologie dei sistemi di controllo;
18) Teoria dei sistemi;
19) Teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) Basi di dati;
2) Calcolatori elettronici;
3) Fondamenti di informatica;
4) Impianti di elaborazione;
5) Informatica grafica;
6) Informatica industriale;
7) Informatica medica;
8) Informatica teorica;
9) Ingegneria del software;
10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) Intelligenza artificiale;
12) Linguaggi e traduttori;
13) Reti di calcolatori;
14) Reti logiche;
15) Robotica;
16) Sistemi di elaborazione;
17) Sistemi informativi;
18) Sistemi operativi;
19) Sistemi per la progettazione automatica;
20) Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) Economia applicata all'ingegneria:
2) Economia dei sistemi industriali;
3) Economia e gestione dei servizi;
4) Economia e gestione dell'innovazione;
5) Economia ed organizzazione aziendale;
6) Gestione aziendale;

7) Gestione dell'informazione aziendale;
8) Gestione della qualità;
9) Marketing industriale;
10) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) Sistemi di analisi finanziaria;
12) Sistemi di controllo di gestione;
13) Sistemi organizzativi;
14) Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) Strategia e sistemi di pianificazione.

N050 - *Diritto amministrativo:*
1) Diritto dell'assetto territoriale;
2) Diritto e legislazione urbanistica;
3) Diritto minerario.

N140 - *Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. e bibl.):*
1) Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) Istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P012 - *Economia politica:*
1) Economia politica;
2) Istituzioni di economia;
3) Microeconomia.

P041 - *Statistica:*
1) Fondamenti di statistica;
2) Statistica e calcolo delle probabilità.

Art. 131. — Gli studenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, risulteranno già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento.

Pertanto, la facoltà di ingegneria conferirà lauree in ingegneria civile, sezione edile, sezione idraulica e sezione trasporti, limitatamente agli studenti che risulteranno iscritti a detto corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Inoltre la facoltà di ingegneria conferirà lauree in ingegneria elettrotecnica limitatamente agli studenti che risulteranno iscritti a detto corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto.

Il conferimento di tali lauree potrà avvenire sino a quando non sarà definita dalla facoltà la corrispondenza tra i corsi di laurea attualmente attivati e non compresi nell'elenco di cui all'art. 120 e gli omologhi corsi di laurea elencati in detto art. 120, e comunque non oltre i cinque anni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Tuttavia gli studenti già iscritti, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, ad anni di corso successivi al primo potranno essere ammessi, a richiesta, a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento e la facoltà stabilirà le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto, per i corsi di laurea già attivati, o istituiti in sostituzione di corsi già attivati, è consentito scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualità di settore facendo riferimento, anziché alle prescrizioni delle tabelle *B* e *C* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, a raggruppamenti dichiarati dalla facoltà affini a quelli indicati nelle stesse tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 1991

Il rettore: ALTO

91A3447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale, 1° agosto 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Parma:

pulitori: 38ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 929.000 mensili.

91A3539

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali

Con decreto ministeriale 30 luglio 1991 è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali - ENASCO, nel testo che costituisce parte integrante del decreto stesso.

91A3540

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 14 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1991, registro n. 28 Difesa, foglio n. 155, viene autorizzato il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri a conseguire un legato disposto dal sig. Arnaldo Chiatti.

91A3541

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	185.612.473.197.221		— 83.907.794.486.915
	Spese finali		269.520.267.684.136	
	Rimborso di prestiti		50.882.270.741.891	
	Accensione di prestiti	113.764.634.647.035		
	TOTALE	299.377.107.844.256	320.402.538.426.027	— 21.025.430.581.771
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.425.128.969.758.635	1.403.166.518.493.829	— 21.962.451.264.800
	Crediti di tesoreria	392.686.895.674.026	393.698.375.262.716	— 1.011.479.588.690
	TOTALE	1.817.815.865.432.661	1.796.864.893.756.545	20.950.971.676.116
TOTALE COMPLESSIVO		2.117.464.766.960.098	2.117.267.432.182.572	
Fondo di cassa al 30 giugno 1991			197.334.777.526	
TOTALE A PAREGGIO		2.117.464.766.960.098	2.117.464.766.960.098	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 30 giugno 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento - peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	197.334.777.526	— 74.458.905.655
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	234.983.065.963.657	1.011.479.588.690
TOTALE	234.243.380.058.148	235.180.400.741.183	937.020.683.035
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	793.910.193.758.686	— 21.962.451.264.806
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.704.362.435.732	— 558.729.793.017.503	— 21.025.430.581.771

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 giugno 1991: 1.483.334.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**155.672.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**29.595.317.965.159** *				
ENTRATE CORRENTI	**185.267.317.965.159** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**244.750.499.459.559**	Risparmio pubblico	— 59.483.181.494.400 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**345.155.232.062** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**24.769.768.224.577**		
ENTRATE FINALI . . .	**185.612.473.197.221**	**SPESE FINALI** . . .	**269.520.267.684.136**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 83.907.794.486.915
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**50.882.270.741.891**		
ENTRATE FINALI . . .	**185.612.473.197.221**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**320.402.538.426.027**	Ricorso al mercato.....	— 134.790.065.228.806
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**............	**113.764.634.647.035**				
ENTRATE COMPLESSIVE................	**299.377.107.844.256**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**320.402.538.426.027**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 21.025.430.581.771

* Dati provvisori

91A3546

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa	L.			1.889.694.965.103			
II – In deposito all'estero	»			18.685.820.596.823	20.575.515.561.926		
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				7.091.606.311.998		
CASSA	»				4.466.758.274		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario	L.		387.421.908.338				
ammassi	»		2.576.152.000.973	2.963.573.909.311			
II Anticipazioni:							
in conto corrente	L.		1.724.039.002.417				
a scadenza fissa	»		299.998.128.750				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		1.454.998.975.000	3.479.036.106.167			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	6.442.610.015.478		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I ECU	L.			11.025.189.857.666			
II Altre attività:							
— biglietti e divise	L.		2.190.566.014				
corrispondenti in conto corrente	»		1.059.793.387.762				
depositi vincolati	»		77.071.798.868				
— diverse	»		2.247.429.203.754	3.386.484.956.398	14.411.674.814.064		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				4.010.218.499.757		
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			62.571.247.079.736			
II Conti speciali	»			2.636.791.648.512	65.208.038.728.248		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				62.177.692.782.247		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				406.737.785.638		
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità	L.		65.935.181.878.521				
per investimento delle riserve statutarie	»		2.587.074.389.357				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		2.176.210.856.585	70.698.467.124.463			
II Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie	L.		94.516.783.492				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		747.746.864 745	842 263.648.237			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	282.798 478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		156.171.650.873	156.454.449.351				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	39.742.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	30.576.651.841	70.319.496.257				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	404.977.701.554					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	469.421.895.051	874.399.596.605	1.101.173.542.213	72.641.904.314.913		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000		
IMMOBILI							
I Ad uso degli uffici	L.			3.025.414.464.731			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			507.424.911.131	3.532.839.375.862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				28.053.777.748		
MOBILI E IMPIANTI							
I Mobili	L.			118.005.907.394			
II Impianti	»			245.912.146.659			
III — Monete e collezioni	»			707.195.088	364.625.249.141		
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione	L.						
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
— completati	L.		42.960.760.493				
— in allestimento	»		23.171.026.652	66.131.787.145			
III Oneri pluriennali in ammortamento	L.			8.547.575.914			
IV Debitori diversi	»			466.926.647.262			
V — Altre	»			2.954.633.544.326	3.496.239.554.647		
RATEI	L.				3.515.286.420.890		
RISCONTI	»				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				7.775.885.741.755		
	L.				272.183.395.692.586		
CONTI D'ORDINE							
I Titoli ed altri valori:							
— a garanzia	L.		6.273.508.665.918				
altri	»		1.404.453.874.597.379	1.410.727.383.263.297			
II Depositari di titoli e valori:							
- interni	L.		16.082.523.000				
esteri	»		9.727.018.475.945	9.743.100.998.945			
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1.539.760.732.718			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
titoli	L.		15.664.300.000.000				
corrispondenti interni	»						
corrispondenti esteri	»		5.416.656.757.302	21.080.956.757.302			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
— titoli	L.		200.000.000.000				
valute e lire	»		5.392.475.468.690	5.592.475.468.690			
VI Ordini in corso:							
acquisti di valute	L.		9.704.747.641				
lire a fronte vendite di valute	»		8.215.742.500				
— acquisti di titoli	»		—				
— lire a fronte vendite di titoli	»		—	17.920.490.141			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.			97.300.967.948	1.448.798.898.679.041		
				TOTALE . . . L.	1.720.982.294.371.627		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A3547

30 giugno 1991

PASSIVO

Voce				Differenze in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	Differenze in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . L.			70.416.940.569.000		
VAGLIA CAMBIARI . . . »			876.607.967.781		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I - Ordini di trasferimento . . . L.					
II — Altri . . . »		1.640.901.314	1.640.901.314		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria . . . L.		120.288.321.451.800			
II Di altri enti . . . »		156.193.498.178	120.444.514.949.978		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta . . . L.		-			
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . »		209.052.667			
III Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		194.445			
IV — Società costituende . . . »		2.302.965.812			
V - - Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		—			
VI — Altri . . . »		11.938.697.613	14.450.910.537		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . L.			71.298.686.277		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			130.282.128.137		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . »			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			2.636.791.648.512		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera . . . L.		8.712.067.646			
II — Conti dell'estero in lire . . . »		200.752.202.656	209.464.270.302		
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			11.101.824.811.755		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . »					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			243.822.991.789		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		23.905.128.713.875			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi . . . »		2.431.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R. . . . »		306.480.536.534			
VI — Oscillazione titoli . . . »		5.341.244.218.659			
VII — Copertura perdite eventuali . . . »		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni . . . »		926.691.685.925			
IX - Ricostruzione immobili . . . »		1.959.098.746.417			
X Rinnovamento impianti . . . »		711.250.000.000			
XI — Imposte . . . »		2.273.886.799.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		4.166.241.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		1.647.553.131			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »		957.616.168	45.862.481.918.110		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			97.967.351.072		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			163.708.199.431		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R. . . . »			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . »			4.769.617.818		
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi . . . L.		736.579.526.409			
II Altre . . . »		3.810.827.555.153	4.547.407.081.562		
RATEI . . . L.			331.070.202.731		
RISCONTI . . . »			22.993.395.666		
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 . . . »			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408 . . . »			243.443.137.377		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . »			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			8.137.028.823.765		
L.			272.183.395.692.586		
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli ed altri valori . . . L.		1.410.727.383.263.297			
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		9.743.100.998.945			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		1.539.760.732.718			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
— titoli . . . L.	15.664.300.000.000				
— valuta e lire . . . »	5.416.656.757.302	21.080.956.757.302			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
titoli . . . L.	200.000.000.000				
corrispondenti interni . . . »	—				
— corrispondenti esteri . . . »	5.392.475.468.690	5.592.475.468.690			
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute . . . L.	9.704.747.641				
vendite di valute . . . »	8.215.742.500				
— lire a fronte acquisti di titoli . . . »	—				
vendite di titoli . . . »	—	17.920.490.141			
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		97.300.967.948	1.448.798.898.679.041		
TOTALE . . . L.			1.720.982.294.371.627		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica e alla denominazione sociale della società «O.R. S.r.l.», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad esercitare attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 24 luglio 1991 il decreto 27 febbraio 1984 con il quale la società «O.R. S.r.l.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile d aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica trasformata in S.p.a., all'autorizzazione estesa all'attività fiduciaria ed alla denominazione variata in «O.R. Fiduciaria - Società per azioni».

91A3565

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa Europa soc. coop. a r.l.»

Con deliberazione n. 3136 datata 5 luglio 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1992 il mandato conferito al dott. Luigi Jannacc ie con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile della «Cooperativa Europa soc. coop. a r.l.», costituita il 14 marzo 1985 per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo, conferendo altresì al predetto commissario i poteri dell'assemblea limitatamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990.

91A3566

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200